

Numero 155  
29 Ottobre 2013



# FIMMGTO - NOTIZIE

Newsletter della Sezione Provinciale del Sindacato  
dei Medici di Medicina Generale

LA SEGRETERIA PROVINCIALE INFORMA  
a cura di Ivana Garione, Marco Morgando e Aldo Mozzone

## **TASSA RIFIUTI - SENTENZE IRAP CASSAZIONE - ALIQUOTA MODULARE -**

Cara/o Collega,

### **TASSA RIFIUTI**

In questi giorni è in corso la rideterminazione dell'imposta sui rifiuti (TARSU ora sostituita dalla TARES) Abbiamo preso ferma posizione con il Comune di Torino, affinché venga considerata con attenzione la nostra peculiare posizione. Infatti conferiamo già i rifiuti speciali per lo più mediante le ASL come previsto dal nostro Accordo Integrativo Regionale e per il resto la quantità di rifiuti prodotta è forzatamente poca cosa. Ci siamo rivolti innanzitutto alla Città di Torino in quanto le tariffe di raccolta sono mediamente più care, ma questa iniziativa di identificazione dei nostri studi in una categoria particolare potrà essere presa in ogni Comune.

Di seguito riportiamo il testo della lettera inviata in questi giorni al Dottor Gianguido PASSONI, Assessore al Bilancio del Comune di Torino.

Egregio Dottor  
Gianguido PASSONI  
Assessore al Bilancio  
Comune di Torino  
e p.c. Al Direttore Comunale  
ai Servizi raccolta e  
smaltimento rifiuti  
Loro indirizzi

Gentile Dr. Passoni,

facendo riferimento al colloquio intercorso tra Lei e i nostri rappresentanti, i Medici di Famiglia dr. Aldo Mozzone, dr. Giovanni Panero, dr. Giovanni Boella, dr. Angelo Sampieri, durante l'incontro negli Uffici Comunali il 14.05.2013, ed al successivo incontro del 21.05.2013 nella sede di corso Racconigi con i Dirigenti e Funzionari comunali, vorremmo focalizzare la Sua attenzione su alcuni punti:

tutti i nostri Colleghi hanno un accordo con le A.S.L. o Enti privati autorizzati per lo smaltimento dei "rifiuti speciali" come da apposita documentazione rilasciata ad ogni ritiro; quindi tale raccolta è già a titolo oneroso per il medico;

per la raccolta dei restanti rifiuti (peraltro costituiti per la quasi totalità da carta, che tutti conferiamo a Cartesio) siamo tassati come gli uffici, a cui siamo assimilati in considerazione della mancanza di una specifica identificazione della nostra categoria di Studi Medici, presidi del S.S.N. con il medesimo convenzionati;

la recente direttiva comunitaria recita: "chi inquina paga" stabilendo una proporzionalità tra qualità e quantità del rifiuto prodotto e il costo relativo al suo smaltimento.

Ricordiamo che in occasione degli incontri citati ricevevmo la Sua disponibilità, e quella dei suoi collaboratori, ad esaminare la specifica questione TARES a riguardo degli Studi dei Medici di Medicina Generale (a differenza della questione IMU su cui ci era stata prospettata l'impossibilità di intervenire in modo peculiare).

Alla luce di queste considerazioni Le chiediamo di individuare eque tariffe specifiche da applicare ai nostri studi medici, che tengano conto del reale utilizzo del servizio di smaltimento rifiuti, accertato che i rifiuti speciali già vengono smaltiti autonomamente a proprie cure e spese e che la restante produzione di rifiuti è forzosamente minima.

Certi di una Sua attenzione, disponibili ad ogni chiarimento a riguardo, porgiamo cordiali saluti.

Il Segretario Provinciale  
della **FIMMG TORINO**  
Dott. Roberto Venesia

## **IRAP: IMPORTANTI SENTENZE DELLA CASSAZIONE**

Continua la nostra battaglia in ogni sede contro l'ingiusta imposizione dell'IRAP alla attività del Medico di Medicina Generale. Segniamo un altro punto a nostro favore. Infatti, due recenti sentenze della Cassazione, che riguardano la tassazione Irap per il Medico di Medicina Generale che si avvale della collaborazione del personale di studio, riconoscono che il fatto di usufruire della collaborazione di personale non costituisce da solo elemento giustificativo per l'imposizione dell'IRAP.

Fino ad oggi la tendenza della giurisprudenza è stata quella di identificare il medico con dipendenti come dotato di autonoma organizzazione e quindi soggetto ad Irap.

In queste sentenze viene affermato il principio che il Medico non sia automaticamente assoggettato alla tassazione ma che debba essere valutato se la *«la disponibilità di un dipendente (magari part time o con funzioni meramente esecutive) non accresce la capacità produttiva del professionista... ma costituisce semplicemente una comodità per lui (e per i suoi clienti)»*

Nel caso descritto le sentenze stabiliscono che l'Irap costituirebbe, *«una sorta di sanzione che scoraggerebbe l'assunzione di dipendenti»* e non sarebbe dovuta.

Ti alleghiamo l'articolo pubblicato dal Sole 24 ore del 14/10/2013 che approfondisce tale tematica

### **ALIQUOTA MODULARE EMPAM**

L'ACN 2009 ha introdotto l'aliquota modulare su base volontaria dando la possibilità di incrementare a proprio carico l'aliquota contributiva da un punto percentuale sino ad un massimo di cinque punti. La scelta si esercita una volta l'anno entro il 31 gennaio.

Il costo è interamente deducibile con innegabile vantaggio fiscale e previdenziale. Il prelievo è mensile e avviene direttamente dal cedolino ASL senza costi aggiuntivi di commissione o di gestione. L'art 60 comma 2 dell'ACN prevede che l'aliquota modulare possa essere incrementata ma non menziona la possibilità di diminuirla.

Per chi volesse esercitare tale diritto entro il 31/01/2014 di seguito segnaliamo il link da cui scaricare la modulistica (sito dell'Enpam).

<http://www.enpam.it/adesione-aliquota-contributiva-modulare-presso-le-n-p-a-m>

**L'AFORISMA:** "Se educate un uomo, educate una singola persona. Se educate una donna, educate un'intera nazione. Il detto, con qualche variante, viene dall'Africa."  
**Tullio De Mauro**, Internazionale 05.04.2013



Identificativo: LU20131014034CAA  
 Data: 14-10-2013  
 Testata: IL SOLE 24 ORE  
 Riferimenti: NORME E TRIBUTI [Archivia](#)  
 FISCO



 Pag. 34

#### ULTIMO COMMA

Esenzione **Irapp**, decisivo il ruolo del collaboratore  
Gianfranco Ferranti

di Gianfranco Ferranti

Il professionista che si avvale di un dipendente o collaboratore con funzioni meramente esecutive (segreteria, pulizia dei locali) non è automaticamente assoggettato all'**Irapp**. Il principio emerge dalle sentenze 22020/2013 e 22022/2013 della Cassazione (si veda anche Il Sole 24 Ore di mercoledì 9 ottobre).

Le due pronunce operano un'approfondita ricostruzione dei presupposti costituzionali dell'imposta e dell'evoluzione della giurisprudenza di legittimità, giungendo alla conclusione che la natura delle mansioni svolte dal dipendente o collaboratore assume rilievo decisivo per l'obbligo di pagare l'**Irapp**. La sentenza 22020/2013 riguarda un **medico** che aveva erogato dei compensi di modesto importo a professionisti che lo avevano temporaneamente sostituito e aveva assunto un dipendente part time. La circolare 28/E/2010 ha affermato che per i **medici convenzionati** con il Servizio sanitario nazionale lo studio e le attrezzature previste in **convenzione** possono essere considerate il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività: in tali casi l'esistenza dell'autonoma organizzazione sarebbe, quindi, da escludere - in base alle sentenze in esame - anche in presenza di personale di segreteria, a volte condiviso tra più professionisti.

In passato la giurisprudenza di Cassazione non è stata univoca. Alcune sentenze (29146 del 2008, 14693 e 16220 del 2009, 21563, 21950 e 21954 del 2010, 25910 e 29128 del 2011, 8119, 12175 e 14853 del 2012) hanno ritenuto che l'assoggettamento all'**Irapp** sussista anche in presenza di un solo collaboratore non occasionale. Da ultimo, l'ordinanza 20424/2013 ha affermato che il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre se il contribuente si avvale di un «dipendente con le mansioni di segretario di quarto livello».

Altre sentenze della Suprema corte (3675, 5009, 8170 e 5012 del 2007; 1868 e 18472 del 2008; 8834 del 2009; 15803 del 2011; 14304 e 23901 del 2012) si sono, invece, espresse in senso contrario. Le pronunce in esame hanno rinvenuto il fondamento di tale orientamento nei principi costituzionali e affermato che non assume rilevanza la norma - introdotta dalla legge di stabilità 2013 - che stabilisce che i contribuenti sono esclusi dall'**Irapp** se «non si avvalgono di lavoratori dipendenti ed assimilati»: è stato, evidentemente, ritenuto che anche questa norma vada interpretata in modo «costituzionalmente orientato».

Secondo la Corte l'automatica applicazione dell'**Irapp** in presenza di un dipendente, «qualsiasi sia la natura del rapporto e... le mansioni esercitate vanificherebbe l'affermazione di principio desunta dalla lettera della legge e dal testo costituzionale secondo cui il giudice deve accertare in concreto se la struttura organizzativa costituisca un elemento potenziatore e aggiuntivo ai fini della produzione del reddito, tale da escludere che l'**Irapp** divenga una (probabilmente incostituzionale) tassa sui redditi di lavoro autonomo». Ciò in quanto «la disponibilità di un dipendente (magari part time o con funzioni meramente esecutive) non accresce la capacità produttiva del professionista... ma costituisce semplicemente una comodità per lui (e per i suoi clienti)». L'affermazione di un principio contrario costituirebbe, pertanto, «una sorta di sanzione che scoraggerebbe l'assunzione di dipendenti».

Di conseguenza, per ricondurre l'imposizione a razionalità costituzionale ed economica occorre che il giudice effettui una valutazione dell'effettiva incidenza dell'opera prestata dal collaboratore, che si presenta «difficile, assai più complessa della automatica deduzione dell'imposizione da un fatto accertabile attraverso la denuncia dei redditi e i tabulati Inps».

Tale orientamento appare senz'altro condivisibile ad avviso di chi scrive, in quanto la collaborazione di un soggetto che svolge le funzioni di carattere esecutivo risulta, nella maggioranza dei casi, indispensabile per l'esercizio della professione e non in grado di costituire quel surplus di attività «impersonale e aggiuntiva», tale da incrementare l'attività produttiva. Appare, pertanto, auspicabile un consolidamento in tal senso della giurisprudenza di legittimità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

[Torna alla lista  
titoli](#)

RIFORME MONTI-LETTA ANCORA  
AL PALO: MANCANO  
ALL'APPELLO 469 DECRETI  
ATTUATIVI  
PAGINE A CURA DI Antonello Cherchi  
Carmine Fotina Marta Paris Una legge  
di stabilità a costo zero, una manovra  
per il rilancio d...



 **Stampa**

---

Il Sole 24 ORE S.p.a. - © Tutti i diritti riservati